

Cara Unità, nel 1984, alla chiusura senza preavviso di una piccola industria cartaria presso la quale lavoravo, non ci vediamo corrispondere la liquidazione.

Dopo un primo momento di attesa, fiduciosi delle parole del proprietario che ci faceva promesse poi non mantenute, ci siamo rivolti al sindacato. Il pretore nel 1988 ha emesso la sentenza stabilendo gli importi che il datore deve corrispondere. Ma anche se il nostro diritto è stato riconosciuto, sino ad ora non abbiamo ricevuto niente, poiché il convenuto si trova impossibilitato a farlo in quanto privo di mezzi, ad eccezione del solo immobile ex sede dello stabilimento, gravato da ipoteca bancaria.

Ci siamo rivolti all'Inps sperando in una soluzione del problema in base alla legge 297 del 1982. L'Inps dice che non essendoci stato fallimento al momento della chiusura dello stabilimento non rientriamo nei benefici della legge 297. C'è qualche altra strada ancora percorribile per avere la liquidazione? E inoltre, gli operai mettendo a loro volta

Cari compagni, sono stato collocato a riposo d'ufficio il 1° giugno 1990 con 40 anni di contributi. A seguito dell'applicazione del contratto di lavoro degli enti locali (Dpr 333 del 3/8/90), l'Ufficio di previdenza del Comune di Sesto S. Giovanni ha applicato l'art. 46 del detto contratto al 50%, ovvero integralmente a regime sulla pensione Cpdel, mentre ha ignorato detto art. 46 sulla liquidazione di fine servizio Inadel. Quindi, con la vigenza contrattuale 1/7/1988-31/12/1990, da quanto detto scaturiscono i seguenti quesiti: 1) Il predetto Ufficio di previdenza ha l'obbligo di rispettare l'art. 46 integralmente a regime anche sulla liquidazione di fine servizio Inadel? 2) Se il detto art. 46 fosse in contrasto con l'art. 4 della legge 152 dell'8/3/1968 (disciplina della liquidazione dell'indennità premio di servizio Inadel), in quale misura deve essere computata la retribuzione risultante dal Dpr 333/90 nella

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil, Piergianni Aieva, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario, Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino, Nyranno Moshi, avvocato Cdl. di Milano, Saverio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

Fondo garanzia e liquidazione

risponde l'avv. NINO RAFFONE

un'ipoteca sull'immobile, hanno diritto alla precedenza sul pagamento del debito?
Giovina Caravaggio, Rocca S. Giovanni (Chieti)

È purtroppo più frequente di quanto si possa immaginare il caso che il lavoratore, dopo essersi rivolto al giudice per ottenere la condanna del datore alla corresponsione delle retribuzioni dovutigli, non riesca a far eseguire la sentenza perché il debitore è o riesce ad apparire nullatenente.

Questo fenomeno, che sottolinea con quanta facilità si dia spazio ad una imprenditorialità senza basi economi-

che, senza alcuna capacità professionale, e sovente truffaldina, è assai diffuso soprattutto in alcune categorie produttive, quali l'edilizia, il commercio, le imprese di pulizia, le piccole officine, il settore degli alimentari, ecc., ma trova spazio anche nelle vere e proprie attività produttive.

Il fenomeno è poi aggravato e sovente del tutto irrimediabile per due circostanze: che gli strumenti del processo forzato esecutivo sono dei lercicelli molto costosi, lunghissimi e del tutto inservibili; che il piccolo imprenditore e l'artigiano non vengono dichiarati falliti dal Tribunale. Grazie a questi

autentici regali giuridici, si consente ad un mare di pseudo imprenditori di passare impuniti da un inadempimento all'altro, senza nessun rischio di essere nemmeno espulsi dal novero dei datori di lavoro. Poiché si tratta di un problema assai diffuso e molto sentito, ci riserviamo di tornare ampiamente sull'argomento in seguito.

Venendo ora più propriamente alle domande della lettrice, è necessario accertare se il datore di lavoro è soggetto o meno al fallimento. Se il datore di lavoro viene dichiarato fallito dal Tribunale, sicuramente si può richiedere al

Fondo di garanzia dell'Inps il pagamento del trattamento di fine rapporto, appunto in base alla legge 297/1982.

Tuttavia la stessa domanda può ugualmente essere proposta all'Inps se il datore di lavoro non può essere dichiarato fallito e l'azione esecutiva sia rimasta senza frutto. Consigliamo alla lettrice di tornare all'Ufficio vertenze del sindacato, per esaminare la situazione.

Una volta accertati i presupposti indicati, l'Inps ha l'obbligo di pagare la liquidazione: l'istituto ha il diritto di controllare se l'imprenditore è stato dichiarato fallito, o se l'istanza di fallimento è stata respinta, e ad accertare che l'esecuzione forzata sia rimasta senza esito. Se l'Inps, nonostante ricorrano tutti i presupposti, si rifiuta di pagare, è possibile proporre causa contro l'istituto.

Per quanto riguarda la seconda domanda, ricordiamo che le ipoteche vanno trascritte in modo progressivo. Ciò significa che col ricavato della vendita dell'immobile si paga innanzitutto chi ha trascritto l'ipoteca per primo, poi col resto chi ha trascritto l'ipoteca per secondo e così via.

«Quando potremo multare il governo...?»

Alla lettera che pubblichiamo, scritta dalla signora Giuliana Gardini di Budrio (Bologna) al direttore dell'Unità, Renzo Foa, non abbiamo alcunché da aggiungere per non sminuire la rabbia, l'accusa (e una delicata ironia) in essa contenute.

Mi chiamo Giuliana Gardini (non parente del famoso Rauli, altrimenti forse non avrei questo tipo di problemi). Da tre anni abito a Budrio ma sono nata a Bologna il 26 novembre 1930, quindi ho compiuto 60 anni; dall'81, dopo due infarti (il primo non riconosciuto, ero al mare) percepisco la pensione di invalidità accordatami penso quasi subito a dieci mesi dalla domanda, perché quando ero ricoverata mi chiesero quali malattie avessi avute, ecc. Andando indietro alla mia nascita, furono trovate tracce di una malattia che poi mi ha fatto avere gli infarti: la pericardite acuta avuta a soli 40 giorni di età. Ciò nonostante i miei mi hanno messa al lavoro appena ho potuto farlo e ho lavorato fino ai 53 anni, come tutti, magari stavo dei periodi molto male e non potevo fare nulla, poi riprendevo. All'età di 60 anni suonati, debbo lavorare per tirare avanti perché prima da Bologna sfrattati dopo cinque anni, abbiamo dovuto comprare casa qui a Bologna i prezzi sono proibitivi. Poi mio marito Biagi Romano, che stava già poco bene con la circolazione sanguigna va all'ospedale S. Orsola o Malpighi per periodi 10 o 20 giorni per curarsi di angiologia, si, ora è andato in pensione e naturalmente sempre ascoltando Te e radio ma particolarmente Televideo (quasi tutti i tv lo hanno) si ora convinto, come hanno strombizzato a destra e a sinistra, che le

PREVIDENZA
Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

pensioni venissero pagate in due o tre mesi. Ebbene le prime informazioni le abbiamo chieste all'Inca, un patronato che dice di fare gli interessi dei cittadini, ed era il 10 marzo del 1989, la risposta l'abbiamo avuta il 15 giugno 1990, dopo 15 mesi.

Ora mio marito è stato a casa dal 1° novembre 90 e da allora io invalida di cuore con lire 550.000 al mese di pensione, lavoro come posso ma con lavori che rompono le ossa come cuoca o donna di pulizie (quindi anche i giorni festivi), perché le bollette ci sono ogni due mesi, il mutuo tutti i mesi, mangiare si mangia tutti i giorni, lavare si lava ogni giorno, senza contare che un'auto vecchia di 12 anni vuole maggiori attenzioni, e bollo e assicurazione vanno pagate, così il canone tv che non vogliamo aspettare, se lo fai in ritardo sei multato e noi cittadini che aspettiamo una pensione, quando potremo multare il governo per la sua burocrazia, i suoi ritardi nell'erogare ciò che è nostro e che dovremmo avere per contatti sopra e potere tranquillamente far i nostri interessi come pagare le bollette in tempo.

26 anni come lavoratore a tonno. La mia pensione è integrata al minimo con la maggiorazione prevista dalla legge n. 544/1988. Nell'ottobre del 1990, tramite patronato, ho fatto richiesta all'Inps per ottenere l'aumento previsto dalla legge del 2 agosto 1990, n. 233, ma non so ancora niente. Essendo andato in pensione dopo l'82 dovevo avere qualche beneficio oppure no?

Lido Spinetti
Genova-Sampierdarena

Per poter effettuare la liquidazione delle pensioni con il sistema di calcolo riferito al reddito, l'Inps ha dovuto ristrutturare le procedure automatizzate. Fin tantoché le sedi non potranno disporre del relativo programma, non potranno liquidare le pensioni in applicazione della legge 233/90. Da quanto ci risulta, le prime liquidazioni potrebbero essere fatte nel mese di luglio. La riliquidazione delle pensioni liquidate tra il 1982 e il 1990 sarà inserita in un progetto speciale da realizzarsi in autunno.

La pensione in oggetto sarà senz'altro riliquidata, ma non è detto che la nuova pensione sarà di importo superiore a quella attuale specialmente se non hai versato contributi dopo il pensionamento.

La riliquidazione della pensione sarà effettuata con riferimento al reddito dei dieci anni precedenti la cessazione dell'attività del lavoro. Se non sono stati versati contributi dopo il 1983, il decennio di riferimento è dal 1983 al 1974 per tale periodo il reddito relativo agli anni 1982 e 1983 è quello effettivamente dichiarato mentre quello relativo agli anni 1974/1981 è fissato, dalla stessa legge 233/90, in misura tale che non consentirà il superamento del minimo già in godimento.

Si è cercato di realizzare la perequazione non il riordino

In tema di perequazione delle pensioni d'annata ho avuto modo di vedere le tabelle degli aumenti stabiliti per gli iscritti alle casse pensioni del ministero del Tesoro. Sono rimasto colpito dal fatto che i dipendenti degli enti locali (io ho svolto 36 anni di lavoro presso il comune) hanno miglioramenti di gran lunga inferiori a quelli dei per i sanitari. Mi hanno riferito che la differenza sfiora il 50% circa.

Oreste Brenna
Taranto

Con la legge 59/91 non si è inteso «riordinare» il sistema pensionistico italiano per eliminare le varie iniquità, ma più semplicemente si è cercato di realizzare la perequazione delle vecchie pensioni a quelle di più recente decorrenza. La differenza tra le vecchie e le nuove pensioni non è della stessa entità in tutte le gestioni. Pertanto, una volta definito il criterio da seguire (perequazione tra le vecchie e le nuove pensioni e non un generico aumento), in ogni gestione è stato adottato il meccanismo con le percentuali e i coefficienti ritenuti più idonei al raggiungimento dell'obiettivo e compatibili con le disponibilità finanziarie.

I risultati - tutti coerenti con il criterio della perequazione - non potevano non essere «figli» del sistema pensionistico esistente. La differenza indicata nella lettera è realistica. Potrebbe essere anche superiore o inferiore secondo l'anno di decorrenza o l'entità delle pensioni che si prende a riferimento per il confronto. In altre gestioni (uffici giudiziari, Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps ecc.) l'aumento medio è sensibilmente inferiore a quello delle pensioni della Cpdel.

Benefici a fine servizio

risponde l'avv. BRUNO AGUGLIA

liquidazione di fine servizio?
3) Ad un pensionato collocato a riposo d'ufficio il 1° agosto 1988 con 20 anni di servizio, spetta integralmente a regime sulla pensione Cpdel, mentre ha ignorato detto art. 46 sulla liquidazione di fine servizio Inadel. Quindi, con la vigenza contrattuale 1/7/1988-31/12/1990, da quanto detto scaturiscono i seguenti quesiti: 1) Il predetto Ufficio di previdenza ha l'obbligo di rispettare l'art. 46 integralmente a regime anche sulla liquidazione di fine servizio Inadel? 2) Se il detto art. 46 fosse in contrasto con l'art. 4 della legge 152 dell'8/3/1968 (disciplina della liquidazione dell'indennità premio di servizio Inadel), in quale misura deve essere computata la retribuzione risultante dal Dpr 333/90 nella

L'art. 43 del Dpr 333 del 3 agosto 1990 attribuisce ai dipendenti del comparto enti locali i nuovi stipendi in modo progressivo, scaglionandone gli aumenti in tre periodi. Per il personale in servizio, tale scaglionamento non presenta particolari difficoltà di attribuzione: il problema si presenta nei confronti del personale che cessa dal servizio durante la vigenza contrattuale, prima

di avere maturato tutti gli aumenti previsti. L'art. 46 successivo, al fine di eliminare difficili interpretazioni e ingiuste penalizzazioni, ha stabilito che i benefici economici spettanti in forza del Dpr sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dall'art. 43, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Sicuramente, pertanto, i benefici economici vanno calcolati sul trattamento pensionistico, il quale va rideterminato mano mano che il pensionato matura il successivo aumento. E non sembra, anche da quanto scrive il lettore, che vi siano problemi sull'attribuzione di questo beneficio da parte degli Uffici previdenziali.

Il lettore, però, ci chiede di conoscere se tale meccanismo

deve operare anche sull'indennità premio di servizio a carico dell'Inadel.
La legge 152 del 1968 (art. 4) stabilisce che l'indennità premio di servizio sarà pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi, considerata in ragione dell'80% per ogni anno di iscrizione all'istituto. È chiaro, dal disposto della norma, che l'indennità premio di servizio va calcolata sulla base dello stipendio maturato nell'ultimo anno di servizio, cioè quello attribuito tra la data di cessazione dal servizio e i precedenti 12 mesi. In tale prescrizione legislativa, non possono trovare ingresso, ai fini di una riliquidazione dell'indennità premio di servizio, eventuali benefici economici maturati successivamente al collocamento a riposo, contrariamente a

quanto possibile per il trattamento pensionistico.

Non a caso l'art. 46, secondo comma, del Dpr 333/90, nello stabilire gli effetti dei nuovi stipendi per il personale cessato dal servizio durante la vigenza contrattuale, parla di diritto a pensione e non anche di diritto a indennità di liquidazione o di fine rapporto.

Da quanto esposto, è possibile ricavare anche le risposte ai quesiti posti dal lettore: la data di collocamento a riposo e l'anzianità contributiva hanno influenza sulla misura dell'indennità premio di servizio (ribadiamo che il calcolo dell'indennità in parola va fatto prendendo a parametri di riferimento lo stipendio in godimento nell'ultimo anno di servizio e il numero degli anni di servizio), ma non attribuiscono diversi diritti nel senso di consentire una diversa determinazione della retribuzione dell'ultimo anno di servizio con l'aggiunta degli aumenti maturati successivamente al collocamento a riposo.

PROVINCIA DI MODENA
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 - Modena
Bando di gara
(al sensi del D.P.C.M. n. 55 del 10/1/1991)
La Provincia di Modena indirà una gara d'appalto per la realizzazione di un nuovo ponte sul Torrente "Fossa" in località Camagna sulla S.P. n. 18 di Castelnuovo Rangone di collegamento fra il Villaggio artigiano a Sud di Formigine e la zona artigianale-industriale a Nord Est di Fiorano (Mo) - Importo a base d'asta L. 538.130.433 (I.V.A. 18% esclusa). La spesa necessaria per la realizzazione dei lavori suddetti è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (pos. n. 419413900) con i fondi del risparmio postale, per cui, ai fini del calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardo pagamento si applicherà il disposto dell'art. 13, comma 3.2 della Legge 26.4.1983, n. 131.

COMUNE DI VILLAMAINA
PROVINCIA DI AVELLINO
Avviso di gara di licitazione privata
IL SINDACO
visto l'art. 7 della Legge 2 febbraio 1973, nr. 14, come sostituito con l'art. 7 della Legge 17 febbraio 1987 nr. 80;
visto il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, nr. 35;
RENDE NOTO
Questo Comune intende appaltare, con la procedura di cui all'art. 24 lett. a) punto 2 della L. 584/77 con l'esclusione delle offerte ritenute anomale, in quanto presentanti un ribasso/aumento superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse incrementate di sette punti ai sensi della L. 155/89 art. 2 bis i lavori di:
URBANIZZAZIONE P.I.P. IN LOCALITÀ TAVERNA - per un importo a base d'asta di L. 1.334.991.000
In relazione a quanto disposto con il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, nr. 55 si forniscono qui di seguito, i dati caratteristici dell'opera da realizzare e le condizioni essenziali di appalto:

VIDAS assiste i malati di cancro che vivono in uno Stato di abbandono.
Ogni anno in Italia oltre 140.000 malati terminali di cancro vengono abbandonati al loro destino. Sono inguaribili e in ospedale per loro non c'è più posto. Contro questo vuoto assistenziale è nato "l'Ospedale in casa", un servizio medico-integrato dall'opera disinteressata di 300 volontari VIDAS riceve le segnalazioni dei casi più gravi dai Centri Oncologici Ospedalieri, dalle Usl e dai Servizi Comunali per l'Assistenza Domiciliare agli Anziani. Se desiderate aiutare queste persone che vivono in uno Stato di abbandono inviate un contributo a VIDAS (via Giovanni Morrelli, 4 - 20129 Milano) oppure fate un versamento sul c/c post n. 23128200.
Volontari Italiani Domiciliari per l'Assistenza ai Sofferenti

Cooperativa Soci de l'Unità
Venerdì con l'Unità una pagina di LIBRI